

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. (1) (2) (3)

*[nota]Note*

*(1) Nota INL n. 1091 del 18 giugno 2024 - Regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti*

*(2) Nota INL n. 1133 del 24 giugno 2024 - Indicazioni operative alla nota n. 1091 del 18 giugno 2024*

*(3) Nota INL del 25 maggio 2020 n. 119 - Prescrizione obbligatoria e reato istantaneo[nota]*